Allegato A

Procedure per la richiesta, il rilascio o il rinnovo agli operatori dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e alla prestazione della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi

A. Operatore che ha frequentato il corso di formazione e ha superato l'esame di abilitazione

1.L'operatore che, avendo frequentato i corsi di formazione previsti dall'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 796/2014 e superato positivamente l'esame di abilitazione, presenta richiesta per il rilascio del certificato di abilitazione alle seguenti strutture:
a.per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari all'ufficio agricoltura della provincia territorialmente competente o della città metropolitana di Firenze;
b.per la vendita dei prodotti fitosanitari allo SUAP del comune ove ha sede l'impresa o dove è residente l'operatore medesimo;
c.per la prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari all'ufficio agricoltura della provincia territorialmente competente o della città metropolitana di Firenze.
2.La richiesta contiene la dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, della frequenza del percorso formativo e del superamento positivo dell'esame di abilitazione.

B. Operatore esentato dall'obbligo della frequenza al corso di formazione per utilizzatori professionali

1.L'operatore che, come previsto dall'azione A.1.7 del PAN, è in possesso del diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, presenta richiesta per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari all'ufficio agricoltura della provincia territorialmente competente o della città metropolitana di Firenze.
2.Nella richiesta l'operatore dichiara il superamento positivo dell'esame di abilitazione e il titolo di studio posseduto.

C. Operatore esentato dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti e dell'esame di abilitazione

1.L'operatore che, come previsto dall'azione A.1.8 del PAN appartiene alle seguenti tipologie di soggetti presenta richiesta per il rilascio del certificato di abilitazione alla prestazione della consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, all'ufficio agricoltura della provincia territorialmente competente o della città metropolitana di Firenze, conformemente al modello cartaceo previsto dall'allegato B del presente atto:
a)ispettori fitosanitari di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);
b)docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
c) ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;

d)soggetti che, nel periodo compreso tra il 26 novembre 2009 e il 26 novembre 2015, hanno fornito assistenza tecnica o consulenza nel settore della difesa applicata alle produzioni integrata e biologica per almeno due anni anche non consecutivi a:
i. beneficiari della misura 114 (Servizi di consulenza aziendale) del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013;
ii.operatori iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);
iii.beneficiari della misura 214, sottomisura 214a, azione 214 a2 (Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata) del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013.
2.La richiesta contiene la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 1. Gli operatori di cui alla lettera d) devono dichiarare anche il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 8, comma 3 del dlgs 150/2012.

D. Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo o alla vendita

1.L'operatore in possesso di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo o alla vendita rilasciata con le modalità precedentemente in vigore, può richiedere il rinnovo previa partecipazione agli specifici corsi di formazione obbligatoria di aggiornamento di cui al decreto dirigenziale n. 4309 del 3 ottobre 2014.
2.L'operatore presenta richiesta per il rilascio del rinnovo del certificato di abilitazione alle seguenti strutture:
a)per l'acquisto e l'utilizzo, dei prodotti fitosanitari all'ufficio agricoltura della provincia territorialmente competente o della città metropolitana di Firenze;
b)per la vendita dei prodotti fitosanitari allo SUAP del comune ove ha sede l'impresa o dove è residente l'operatore medesimo.
3.La richiesta di rinnovo contiene la dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, della frequenza del percorso formativo.
4.L'operatore la cui abilitazione sia in scadenza dopo il 26 novembre 2015, al fine del rinnovo, entro i successivi tre mesi deve partecipare al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento di cui al punto 1. Scaduto tale termine l'abilitazione non può essere più rinnovata e l'operatore deve chiedere un nuovo certificato di abilitazione con le modalità di cui al punto A. Durante tale termine il certificato è valido purché accompagnato dall'iscrizione al corso di formazione obbligatoria di aggiornamento.
5.Per gli operatori in possesso di abilitazione alla vendita, per effetto del punto 7 dell'azione A.1.1 del PAN sono da considerarsi valide le abilitazioni alla vendita rilasciate o rinnovate dal Sindaco o dai SUAP del comune competente per territorio a seguito della partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento organizzati dalle Az. UU.SS.LL. della Toscana ai sensi del DPR 290/2001 ed erogati, nelle more dell'adozione del presente atto, sulla base dei contenuti dei programmi formativi di cui al decreto dirigenziale n. 4309 del 03/10/2014. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto cessa la facoltà per le Az. UU.SS.LL. di organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari (ed DPR 290/2001), fatta salva la facoltà della partecipazione in qualità di docenti dei tecnici delle medesime Az. Sanitarie ai corsi sopra citati.

E. Disposizioni comuni

1.Le richieste di rilascio o di rinnovo dei certificati di abilitazione nonché i certificati di abilitazione stessi sono soggetti all'imposta di bollo.

2.I certificati di abilitazione cartacei rilasciati dopo l’entrata in vigore del DLgs 150/2012 (14 settembre 2012) utilizzando i modelli cartacei usati fino a ora hanno comunque validità di cinque anni.
3.Sul certificato di abilitazione cartaceo deve sempre essere riportato, anche manualmente, il codice fiscale del titolare.
4.L’utilizzo del certificato di abilitazione cartaceo deve essere accompagnato dall’esibizione di un documento di identità